



PILLOLE DI DIRITTO

La legge Pinto e l'indennizzo per i processi lumaca di Casimiro Nigro

Sempre più spesso l'opinione pubblica si occupa di procedimenti giudiziari: indagati intervistati, avvocati che scelgono di difendersi in televisione, polemiche infinite.

E il sistema giudiziario sotto accusa, sempre, perchè incapace di mettere in breve tempo la parola fine su queste vicende. Pur essendo noi italiani piuttosto tutelati da violazioni obbrobriose e offensive della dignità dell'essere umano, ad oggi il nostro Paese risulta ancora il primo per numero di condanne subite da parte della Corte Europea di Strasburgo - unico tribunale europeo che possa giudicare il comportamento di un organo statale.

Sebbene negli ultimi anni la situazione sia in costante miglioramento, ci si chiede come lo Stato italiano abbia provato a fare fronte a questo triste primato.

Già nel 2001 il Legislatore decise di intervenire, mediante la Legge n. 89 (nota come "Legge Pinto"), sulla causa della stragrande maggioranza delle condanne, aventi ad oggetto l'eccessiva durata dei procedimenti.

Si stabilisce che chi sia parte di un procedimento giudiziario (di qualsiasi natura) ha diritto ad ottenere un risarcimento qualora lo stesso si protragga per un tempo "eccessivo" (cioè circa 5 anni). Il diritto ad ottenere una sentenza definitiva (perciò frutto del primo grado e degli eventuali Appello e Cassazione) in tempi brevi viene dunque sostituito da quello di vedersi riconosciuto un importante indennizzo pecuniario, prezzo che lo Stato paga pur di non subire ben più pesanti (sotto il profilo economico) condanne presso il tribunale di Strasburgo. Le cronache raccontano di misure preventive sempre più spesso utilizzate in funzione di condanna anticipata, di processi infiniti, di prescrizioni in aumento.

Ebbene, nel silenzio del legislatore, una inevitabile pillola di diritto per cittadini ed avvocati: confidate nella giustizia (nonostante gli esempi di Ministri dimissionari e in forte contrasto con il potere della magistratura), ma sappiate difendervi dallo Stato qualora non sia in grado di rendere la propria Giustizia in tempi ragionevoli. Anche semplicemente attraverso la richiesta di risarcimento di cui vi abbiamo parlato.

E' un diritto umano anche quello ad essere risarciti del danno morale, dello stress psicologico, dell'insicurezza che deriva dalla condizione di "soggetto in attesa di Giustizia".

Esercitemolo, perché è giusto ricevere ristoro economico per l'incapacità degli amministratori dello Stato di far fronte ai loro doveri.

L'autore è uno dei realizzatori del sito www.unilink.it/cedu dove potrete trovare maggiori informazioni in materia.

In Calabria nasce la stazione unica appaltante

Dopo varie vicissitudini, il **Consiglio regionale della Calabria** ha finalmente approvato il testo della legge che istituisce la stazione unica appaltante (S.U.A.).

La nuova Autorità, con sede a Catanzaro, è chiamata a vigilare sull'espletamento delle procedure per gli appalti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi. La soglia degli importi è stata confermata come uguale o superiore a 150mila euro. Sono state, in sostanza, rispettate le linee guida della legge finanziaria regionale 9/2007, che all'articolo 2 aveva già fissato i criteri generali per la costituzione della stazione unica appaltante. L'obiettivo principale del nuovo organismo è garantire al massimo la **trasparenza degli appalti**, così da evitare fenomeni di corruzione e di infiltrazione malavitoso. In particolare, l'articolo 4 del testo approvato lo scorso 28 novembre stabilisce l'obbligo di ricorso alla Sua da parte delle strutture organizzative della Regione e degli enti, aziende, agenzie e organismi vari da questa dipendenti o a questa collegati, nonché da parte degli enti del servizio sanitario regionale. Tutti gli altri soggetti pubblici possono ricorrere alla stazione unica appaltante in regime di convenzione, salvo che si tratti di soggetti estranei alla Regione e i contratti riguardino attività sostenute con contributo regionale in misura non inferiore al 30% dell'importo totale, nel qual caso il ricorso alla Sua è obbligatorio. La S.U.A. predisporrà i bandi di gara e valuterà le offerte.

Per le spese di organizzazione, l'articolo 11 del testo prevede che chi ricorre alla S.U.A. trasferisca a questa l'1% dell'importo a base d'asta, per consentire al nuovo organo, entro un anno dalla sua costituzione, di disporre di autonomia finanziaria. Ddl "Istituzione dell'autorità regionale denominata "stazione unica appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" - Approvato dal Consiglio regionale il 28 novembre e in attesa di pubblicazione sul Bollettino ufficiale.